



Finanziamenti

C'è fermento dopo la sentenza della Consulta

Pagina 14



Prestiti. Dall'Abf ai tribunali cosa cambia con l'intervento della Consulta

La Corte ha detto sì alla retroattività del rimborso di tutti i costi a chi estingue

Federica Pezzatti

Passate le feste è ora di fare qualche riflessione sulla sentenza della Corte Costituzionale numero 263 del 22 dicembre 2022.

Una decisione molto attesa dai consumatori e dalle società attive nei finanziamenti in quanto attiene a una questione molto delicata che Plus24 negli ultimi tre anni ha seguito da vicino: gli effetti retroattivi della sentenza Lexitor della Corte di giustizia europea (383 dell'11 settembre 2019) riguardante un caso polacco, ma applicabile in tutta la Ue. La questione riguarda sostanzialmente l'obbligo per gli operatori del credito al consumo di restituire, in caso di rimborso anticipato di un finanziamento, sia i costi ricorrenti sia tutti i costi upfront in proporzione al tempo residuo. L'interpretazione della direttiva del credito al consumo fatta dalla Cgue nel 2019 non coincideva con il recepimento del nostro ordinamento, in particolare con le regole date a suo tempo dalla Banca d'Italia (provvedimento della Banca d'Ita-

lia del 29 luglio 2009 e successive modificazioni). L'Authority fino a fine novembre 2019 ha sempre rimarcato la differenza tra i due tipi di costo e prevedeva il rimborso solo dei costi ricorrenti (in sostanza gli interessi e non spese di istruttoria e mediazione e così via).

Cqs e i diecimila inadempimenti

Da qui il caos nei tribunali e presso l'Abf che si era prontamente adeguato alle norme europee a favore dei consumatori (e con 10mila inadempimenti degli intermediari nella cessione del quinto dal 2020 ad oggi). Fino ad arrivare al prov-

vedimento inserito nel decreto Sostegni Bis del luglio 2021 che di fatto bloccava la retroattività. Ma l'articolo 11 octies, comma 2, del decreto legge 73/2021 è stato rimesso alla Corte Costituzionale dal giudice Enrico Astuni di Torino e dichiarato incostituzionale dalla Corte, in contrasto con il principio del primato del diritto comunitario sancito dagli articoli 11 e 117 della Costituzione (come del resto ipotizzato nelle pagine di Plus24 all'indomani della legge nel luglio 2021).

La posizione di Abi e Assofin

«Premettendo che la decisione della Corte Costituzionale è di massimo grado e dunque gli intermediari che operano nel credito ai consumatori la recepiranno - spiega Gianfranco Torriero, vice direttore generale vicario dell'Abi

- sono attualmente in corso approfondimenti giuridici al fine di darvi applicazione. Ci teniamo a sottolineare che la decisione di dicembre riguarda solo la parte relativa alla retroattività e che dalla stessa sentenza della Corte risulta chiaro che l'operato delle banche è stato rispettoso del testo normativo come recepito dal nostro ordinamento, confidando legittimamente che esso fosse a sua volta rispettoso della Direttiva». Sulla stessa linea dell'associazione delle banche è anche Assofin che rap-

presenta le finanziarie e che precisa che la decisione verrà come ovvio rispettata dagli intermediari che si sono sempre rigorosamente attenuti alle norme disposte dall'organismo di vigilanza.

Ora, però, bisognerà vedere come verrà rispettata. Permetterebbe-

ro infatti, a parere degli osservatori, dubbi applicativi. Anche utilizzando i principi della sentenza Lexitor per i "vecchi" contratti, non è ancora chiaro il criterio da seguire



per il rimborso dei costi upfront. Astrattamente, sono possibili due strade: il criterio *pro rata temporis* puro (calcolando l'importo dei costi non goduto dal consumatore sulla base del rapporto tra la durata effettiva del finanziamento e la durata inizialmente programmata dalle parti) o il criterio del costo ammortizzato (utilizzato per il rimborso degli interessi). Il legislatore, ma solo per il futuro, ha previsto come criterio standard il secondo e questa è sempre stata la posizione dell'Abf. La giurisprudenza di merito ha invece assunto in passato un orientamento più ondivago. «Inoltre, si discuterà sull'individuazione delle voci di costo da prendere in considerazione ai fini del rimborso – spiega Francesco Mocci, socio di ZitelloAssociati –. Se è vero infatti che la sentenza Lexitor non fa distinzione tra le varie tipologie di costi upfront, è anche vero che un'interpretazione letterale porterebbe a risultati paradossali: banche e finanziarie dovrebbero restituire ai clienti anche quota parte delle imposte e della remunerazione degli intermediari del credito, tutti importi che sono stati incamerati da terzi e non hanno rappresentato un arricchimento per loro». I consumatori naturalmente plaudono alla decisione della Consulta. «In questi mesi, si è perso molto tempo e il clima di incertezza, complicato dal decreto Sostegni Bis, ha rallentato se non fermato molte azioni e molti reclami (i ricorsi all'Abf si sono quasi dimezzati, ndr) –, come spiega Paolo Fiorio avvocato del Movimento Consumatori –. Molti utenti possono avere pensato che le strade fossero chiuse invece ora si riaprono. Resta però da vedere come reagiranno banche e finanziarie alle richieste di rimborso dei clienti».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ABF

Arbitri in allineamento

Ora sono in molti ad attendersi un nuovo orientamento dall'Abf. Tuttavia pare che questa volta l'organismo non voglia adottare un'altra decisione del collegio di coordinamento (a seguito di istanze di chiarimento ricevute dai territori), che sarebbe la terza sul tema Lexitor, ma abbia deciso di realizzare subito un confronto tra i sette collegi territoriali con una riunione dei presidenti in sede consultiva e non decisionale. Anche se non ce ne sarebbe neppure bisogno: la norma che ha eliminato la retroattività è incostituzionale e anche i collegi territoriali che hanno competenza decisionale si devono adeguare.



La decisione. La Corte costituzionale ripristina la retroattività della sentenza Lexitor